

Federazione delle ONG della Svizzera italiana (FOSIT)

STATUTI

Preambolo

Le organizzazioni non governative (associazioni, fondazioni) della Svizzera italiana, di seguito denominate ONG, nello spirito della loro Carta dei Principi, condividono l'esigenza di unirsi in Federazione.

Nella salvaguardia della specificità di ogni singola ONG, la Federazione ha lo scopo di sostenere e promuovere i valori e gli orientamenti della cooperazione internazionale allo sviluppo e dell'aiuto umanitario nella Svizzera italiana.

La Federazione, allo scopo di promuovere il massimo consenso possibile, sostiene e dà voce ad ogni ONG.

I - FORMA GIURIDICA, DURATA E SEDE

Art. 1

Sotto la denominazione di Federazione delle ONG della Svizzera italiana (FOSIT) è costituita un'Associazione ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero (CCS).

La sede della Federazione è presso il Segretariato.

La durata della Federazione è illimitata.

II - SCOPI

Art. 2

La Federazione non persegue scopo di lucro.

Art. 3

La Federazione persegue i seguenti obiettivi:

- a. favorire l'aggregazione, lo scambio d'esperienze e il coordinamento fra i membri;
- b. promuovere l'informazione e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle autorità sui temi della cooperazione internazionale allo sviluppo e dell'aiuto umanitario, nonché sui membri e i loro progetti;
- c. offrire attività di formazione e di consulenza pertinenti agli scopi dei membri;
- d. promuovere la qualità istituzionale e operativa delle ONG;
- e. sviluppare e consolidare partenariati pubblici e privati;
- f. favorire il sostegno finanziario dei progetti.

III - MEMBRI E SIMPATIZZANTI

Art. 4

Può diventare membro della Federazione una ONG svizzera, con sede o rappresentanza nella Svizzera italiana, che si dedichi alla cooperazione internazionale allo sviluppo e/o all'aiuto umanitario e all'informazione e alla sensibilizzazione del pubblico in questi ambiti, sia riconosciuta di pubblica utilità, aderisca alla Carta dei Principi della Federazione, sia accettata dall'Assemblea Generale e si impegni a pagare la tassa sociale annuale stabilita dall'Assemblea Generale.

I membri sono tenuti a seguire il Regolamento dei Rapporti con le ONG approvato dall'Assemblea Generale.



Art. 4 bis

Può diventare simpatizzante della Federazione una ONG o collettività di diritto pubblico o entità di diritto privato che svolga e/o sostenga attività di cooperazione internazionale allo sviluppo e/o di aiuto umanitario e/o che si dedichi all'informazione e alla sensibilizzazione del pubblico in questi ambiti, che aderisca alla Carta dei principi della Federazione e che ne sostenga le azioni, che sia accettata dall'Assemblea Generale e si impegni a pagare la tassa sociale annuale stabilita dall'Assemblea Generale.

Lo statuto di simpatizzante non dà accesso ai fondi riservati ai membri della Federazione.

I simpatizzanti partecipano all'Assemblea Generale e dispongono di un diritto di voto limitato ai punti d, e, g, i dell'articolo 8.

Art. 5

Può dimettersi dalla Federazione qualsiasi membro o simpatizzante dandone comunicazione scritta al Comitato.

Art. 5 bis

Il Comitato può decidere la sospensione di un membro o di un simpatizzante e chiederne l'esclusione all'Assemblea Generale in caso di inadempienza dei requisiti contenuti nello statuto e nel Regolamento dei rapporti con le ONG, del mancato pagamento della tassa sociale annuale o per attività e fatti gravi che mettono a rischio la reputazione della Federazione, dei suoi membri e dei suoi simpatizzanti.

IV – ORGANIZZAZIONE

Art. 6

Gli organi della Federazione sono:

- a. l'Assemblea Generale;
- b. il Comitato;
- c. l'Ufficio di Revisione.

Per svolgere i propri compiti, il Comitato si avvale di:

- a. un Segretariato;
- b. una Commissione Tecnica.

Art. 7

L'Assemblea generale è l'organo principale della Federazione, regolata secondo le disposizioni di cui agli art. 64 e seguenti del CCS. È composta di tutti i membri e simpatizzanti della Federazione.

Art.8

L'Assemblea generale ha le seguenti competenze:

- a. nomina/revoca i membri del Comitato;
- b. nomina/revoca il/la Presidente della Federazione;
- c. nomina l'Ufficio di Revisione;
- d. discute il rapporto d'attività e approva il consuntivo;
- e. adotta e approva le linee direttive e il preventivo;
- f. decide sulle domande d'adesione e le proposte d'esclusione;
- g. fissa la tassa sociale annuale di membri e simpatizzanti;
- h. approva le modifiche agli Statuti, la Carta dei principi, il Regolamento dei rapporti con le ONG;
- i. decide su tutti gli oggetti non riservati ad altri organi.

L'Assemblea generale può nominare un/una Presidente onorario.



Art.9

L'Assemblea Generale è convocata mediante comunicazione scritta (cartacea o via e-mail) almeno 20 gg. prima:

- a. in seduta ordinaria dal Comitato almeno una volta l'anno;
- b. in seduta straordinaria dal Comitato o su richiesta di almeno 1/5 dei membri della Federazione.

Art.10

I membri hanno uguale diritto di voto (un voto per ONG).

I simpatizzanti hanno uguale diritto di voto limitato come descritto all'Articolo 4 bis.

L'Assemblea è validamente costituita, indipendentemente dal numero di membri presenti.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti, salvo disposizioni dell'Art.19.

L'Assemblea generale non può prendere una decisione su oggetti non previsti all'ordine del giorno, a meno che non sia presente la maggioranza dei membri della Federazione (la metà + 1).

Art. 11

Il Comitato è l'organo esecutivo della Federazione ed è composto da 5 a 7 persone fra cui il/la Presidente, eletti dall'Assemblea Generale. Possono essere elette:

- a. persone che fanno parte di ONG membri (non più di un rappresentante per ONG);
- b. persone esterne con esperienze e conoscenze utili agli scopi della Federazione.

Il Comitato deve essere composto preferibilmente a maggioranza da persone che fanno parte di ONG membri. Riservato il caso di dimissioni o revoca, i membri del Comitato rimangono in carica per 4 anni e sono rieleggibili al massimo due volte.

Art. 12

Il Comitato ha le seguenti competenze:

- a. rappresenta e dirige la Federazione;
- b. nomina il personale del Segretariato (segretario/a generale e altro personale) e ne stabilisce le mansioni;
- c. presenta il rapporto d'attività e il consuntivo all'Assemblea Generale;
- d. presenta le linee direttive e il preventivo all'Assemblea Generale;
- e. decide sullo stanziamento di fondi per progetti delle ONG tramite i bandi, avvalendosi di un'apposita Commissione Tecnica di sua nomina e regolamentata con specifiche direttive;
- f. persegue la realizzazione degli obiettivi della Federazione avvalendosi eventualmente di collaboratori esterni;
- g. presenta all'Assemblea Generale le domande di ammissione di nuovi membri o simpatizzanti e le proposte di esclusione.

Art. 13

Il Comitato delibera validamente alla presenza della maggioranza dei suoi membri. Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 14

La Federazione è vincolata presso terzi dalla firma collettiva a due del Presidente unitamente ad un membro del Comitato.

**Art. 15**

L'ufficio di revisione viene nominato dall'Assemblea Generale. È eletto per il periodo di un anno ed è rieleggibile. L'Ufficio di revisione verifica i conti della Federazione e sottopone all'Assemblea generale un rapporto di revisione.

V – MEZZI**Art 16**

L'esercizio finanziario della Federazione coincide con l'anno civile.

Art. 17

La Federazione si finanzia tramite:

- a. tasse sociali annue;
- b. donazioni e lasciti;
- c. contributi pubblici e privati;
- d. introiti provenienti da attività proprie;
- e. interessi sul capitale.

Art.18

Gli impegni della Federazione sono garantiti unicamente dai mezzi definiti dall'Art. 17. È esclusa qualsiasi responsabilità personale dei membri e dei simpatizzanti.

VI – MODIFICA DEGLI STATUTI E SCIoglIMENTO**Art. 19**

La modifica degli Statuti e lo scioglimento della Federazione potranno essere deliberati solo da un'Assemblea Generale, convocata espressamente a tale scopo, con l'approvazione di almeno 2/3 dei membri presenti.

Art. 20

In caso di scioglimento il patrimonio sociale sarà devoluto in favore di organizzazioni con scopi analoghi a quelli della Federazione, secondo le decisioni dell'Assemblea Generale.

VII - DISPOSIZIONI FINALI**Art. 21**

Gli statuti o le relative modifiche entrano in vigore con l'approvazione dell'Assemblea Generale.

I presenti statuti, approvati dall'Assemblea costitutiva del 27 marzo 1999, sono stati modificati nell'Assemblea del 25 gennaio 2002, del 22 novembre 2006, del 10 aprile 2008 e del 24 aprile 2013, del 18 maggio 2019 e del 16 aprile 2025.